



REPUBBLICA ITALIANA

171/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Enrico TORRI          | Presidente           |
| Fabio Gaetano GALEFFI | Consigliere          |
| Natale LONGO          | Consigliere relatore |
| Aurelio LAINO         | Consigliere          |
| Beatrice MENICONI     | Consigliere          |

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al **n. 60401** del  
registro di segreteria,

**promosso da:**

- *omissis*, nata a *omissis* il *omissis* (C.F. *omissis*), ed ivi residente alla  
Via *omissis*;
- *omissis*, nata a *omissis* il *omissis* (C.F. *omissis*), residente in *omissis*  
alla Via *omissis*;
- *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* (C.F. *omissis*), residente in *omissis*  
alla Via *omissis*, *omissis*;

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Guido Parlato (C.F.  
PRLGDU34A10F839P; pec: guido.parlato@pec.studioparlato.it),  
Giorgio Parlato (C.F. PRLGRG64T10F839X; pec:

giorgio.parlato@pec.studioparlato.it) e Luciana Parlato (C.F. PRLLCN69E46F839X; pec: luciana.parlato@pec.studioparlato.it), elettivamente domiciliati in Roma alla Via di Porta Pinciana 6.

*Appellanti*

**Contro**

**I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale** - (c.f.: 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c.: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.: PTTNNL60E49D665K; p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f.: CRCLSI68C66F839U; p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f.: PRDSRG72L16H501O; p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B; p.e.c.: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

*Appellato*

**avverso**

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la regione Campania n. 363/2022, depositata in data 12/5/2022;

**VISTO** l'atto d'appello;

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI**, nell'udienza del giorno 13 giugno 2024, svolta con l'assistenza

del segretario dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, il relatore Cons. Natale Longo, l'avvocato Luciana Parlato per gli appellanti *omissis* e l'avvocato Lidia Carcavallo per l'Inps.

### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza n. 363/2022, depositata in data 12/5/2022, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Campania ha respinto la domanda giudiziale (compensando i ricorrenti al pagamento delle spese di difesa), avanzata avverso l'INPS e ABC - Acqua bene comune Napoli azienda speciale, con cui i ricorrenti, eredi del deceduto *omissis*, hanno chiesto di:

A) dichiarare che *omissis* ed ora la di lui vedova, *omissis*, titolare della pensione di reversibilità, ha diritto a che nella pensione posta a carico dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ex INPDAP, sia compresa l'indennità di incentivazione, prevista dall'accordo sindacale del 2/9/1971 e dalla delibera di ratifica della C.A. n. 273 del 16/7/1975;

B) condannare l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici a corrispondere a *omissis*, titolare della pensione di reversibilità, una pensione comprendente la predetta indennità di incentivazione, nella misura determinata in attuazione della delibera ARIN del 29/4/1975, con condanna di esso INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ex Gestione INPDAP, al pagamento delle differenze pensionistiche a far data dal 13 aprile 2018 (data del decesso del *omissis*) fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché in favore degli eredi le differenze pensionistiche maturate a far tempo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (17/09/1992) fino al 12 aprile 2018: il tutto oltre interessi e

rivalutazione monetaria.

Il giudice di prime cure ha innanzitutto dichiarato inammissibile la domanda della signora *omissis* per carenza di previa domanda amministrativa relativa alla propria pensione di reversibilità, che costituisce un diritto proprio e non iure ereditario.

Con riguardo alla domanda giudiziale proposta dagli eredi volta al riconoscimento delle differenze pensionistiche sul trattamento previdenziale del *de cuius*, il giudice di prime cure, considerato che la domanda amministrativa di riliquidazione e l'instaurazione del giudizio erano state presentate dagli eredi successivamente al decesso del *omissis*, ha respinto la domanda attorea (previa dichiarazione di contumacia dell'azienda speciale ABC) in quanto "il diritto ai maggiori ratei di pensione sul trattamento pensionistico diretto avrebbe potuto essere riconosciuto al solo titolare del trattamento. Dopo il decesso il solo diritto che gli eredi possono vantare in nome proprio è quello relativo al trattamento pensionistico di reversibilità ..." (Corte Conti, Sez. III App., sent. n. 62/2019).

Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli eredi indicati in epigrafe, i quali, dopo aver compendiato le ragioni giuridiche a sostegno della domanda giudiziale avanzata in prime cure, hanno articolato i motivi di impugnazione di seguito compendiati.

Secondo gli appellanti, il *de cuius* vantava un diritto di credito per differenze pensionistiche, che sarebbe entrato nel suo patrimonio a prescindere dall'esercizio di un'azione giurisdizionale (di accertamento del diritto già vantato), cosicchè detto diritto si sarebbe

trasferito *mortis causa* anche agli eredi, secondo i consolidati principi del diritto successorio, così come peraltro ritenuto da altra sentenza della Corte campana (n. 236/2020, passata in giudicato), nella quale peraltro si è evidenziato che l'art. 90, comma 4, del R.D. 26.9.1924 n. 1422 prevede che le rate di pensione non corrisposte al momento della morte del pensionato sono pagate al coniuge superstite o in mancanza di esso al tutore dei figli minori, in mancanza dei figli, agli eredi legittimi o testamentari.

Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo di dichiarare che il *de cuius* aveva diritto alla riliquidazione della pensione e di condannare l'INPS al pagamento a favore degli eredi delle differenze pensionistiche maturate a far tempo dal 16/5/2006 e fino al 12 aprile 2018, data del decesso del dante causa, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria datata 1 marzo 2024, si è costituito l'INPS, rappresentato e difeso per come in epigrafe, sostenendo la correttezza della pronunzia di primo grado, in linea con la richiamata giurisprudenza di legittimità, e concludendo per il rigetto dell'appello.

Con memoria del 21 marzo 2024, gli appellanti *omissis* e *omissis* hanno comunicato l'intervenuto decesso in data 6 agosto 2023 dell'appellante *omissis* (come da certificato di morte versato in atti), costituendosi in giudizio anche quali eredi della madre ormai defunta ed insistendo nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.

L'azienda speciale ABC non risulta costituita in giudizio.

All'udienza del giorno 13 giugno 2024, le parti costituite hanno

richiamato e ulteriormente illustrato le argomentazioni e le conclusioni già rassegnate.

### **Motivi della decisione**

[1] Successivamente all'instaurazione dell'appello, è intervenuto il decesso dell'appellante *omissis*, comunicato a questa Corte con memoria del 21/3/2024 dal procuratore suo e dei figli, anch'essi appellanti, che si sono costituiti in giudizio anche quali eredi della madre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 c.g.c., così consentendo la prosecuzione del processo.

[2] L'esame logico-sistematico delle censure rivolte alla sentenza impugnata impone di riportare preliminarmente la situazione giuridico-fattuale contenuta nella sentenza gravata, nella quale espressamente si riferisce che il *de cuius* ha presentato due istanze in via amministrativa, una inviata il 6 maggio 2011 e l'altra il giorno 1 aprile 2016, ai fini dell'adeguamento della pensione e del pagamento degli arretrati maturati.

Tuttavia, la sentenza impugnata, oltre alla riferita statuizione in punto di inammissibilità (non oggetto di motivi di impugnazione), perviene al rigetto del ricorso con riguardo alla domanda *iure successionis* degli eredi valorizzando la circostanza che *omissis* non ha mai intentato un'azione in sede giurisdizionale volta a tutelare detto diritto di credito pensionistico, in assenza della quale detta situazione giuridica soggettiva non sarebbe mai entrata nel suo patrimonio cosicchè risulterebbe intrasmissibile *iure hereditatis* agli eredi.

Il Collegio ritiene di non potere condividere detto assunto.

Rientrano infatti nella massa ereditaria e si trasferiscono agli eredi i beni materiali e i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi, fatta eccezione per quelli c.d. "*intuitu personae*", i quali soltanto vengono meno insieme al titolare originario.

Trattandosi nella specie di diritti soggettivi patrimoniali (mero ricalcolo del trattamento pensionistico) del *de cuius*, non assume rilievo la circostanza della mancata "impugnazione" di "provvedimenti" (o del silenzio) dell'Ente previdenziale, sia considerata la natura giudica non *strictu sensu* provvedimentale delle determinazioni dell'Inps in materia, sia avuto riguardo all'assenza (per come del resto evincibile in sentenza) di termini di decadenza per il ricorso (ferma restando la disciplina della prescrizione).

Per quanto concerne, in particolare, i diritti di credito, essi sorgono, come noto, da contratto, da fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1174 c.c.).

Pertanto, di norma e salva diversa disposizione di legge (nella specie non indicata nella sentenza gravata), l'esperimento di un'azione giurisdizionale (non avente natura costitutiva) non costituisce elemento genetico indispensabile all'insorgere del diritto di credito, che dunque confluisce nella asse ereditario anche qualora non sia stato rivendicato in giudizio.

Pertanto, per come affermato nella giurisprudenza contabile di appello, "la successione *mortis causa* a titolo universale, per definizione, comprende oltre ai beni mobili ed immobili del defunto,

anche tutti i rapporti giuridici patrimoniali che a quest'ultimo facevano capo, accertati o controversi, con l'eccezione dei diritti caduti in prescrizione ovvero di quelli oggetto di rinuncia da parte del titolare" (Sez. appello Sicilia, sent. n. 155/2022).

Si tratta peraltro di principio riscontrabile in materia previdenziale anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, che, con riguardo ad azione degli eredi funzionale a conseguire il diritto al ricalcolo della pensione del *de cuius* in conseguenza dell'esposizione ad amianto, ha avuto modo di affermare (ord. n. 11574/2015), considerata la natura costitutiva della relativa domanda amministrativa del *de cuius* all'Inps, che detto diritto trova ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, e dunque nell'asse ereditario, per l'appunto a seguito dell'istanza presentata dal diretto interessato all'Istituto previdenziale (non dunque dalla eventuale sua domanda giudiziale).

Anche in materia di pensioni di inabilità e di indennità di accompagnamento, la Corte di cassazione ha affermato, seppure avuto riguardo alla specifica disciplina relativa ai suddetti istituti, che "il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio del titolare, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa e o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell'avente diritto antecedente all'accertamento dei presupposti" (sent. n. 1323/2016).

Nei termini indicati, l'appello deve dunque essere accolto, con

conseguente rinvio al primo giudice, in diversa composizione, ai fini del compiuto esame nel merito della domanda giudiziale degli eredi, che involge necessariamente l'esame di questioni di fatto esulanti dalla cognizione di questo giudice.

[3] Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolazione delle spese di difesa relativamente anche al presente grado di giudizio.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'appello proposto da *omissis* e *omissis* ed iscritto al n. **60401** del ruolo generale, con rinvio del giudizio al giudice di primo grado, anche ai fini della regolazione delle spese di difesa del presente grado.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata i Segreteria il 24/07/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi